

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

In questo numero:

1. VIGILANZA SUGLI ALUNNI
2. BONUS DOCENTI, POSSIBILE L'ACCESSO AGLI ATTI

VIGILANZA SUGLI ALUNNI



In questi giorni, stanno giungendo molte richieste di chiarimento relative alla **vigilanza sugli studenti minorenni** anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sez. III n.21593 del 19/09/2017.

La suddetta sentenza **condanna il MIUR al risarcimento dei danni** perché il personale della scuola non si era attenuto al regolamento interno di Istituto, che prevedeva che il

personale docente accompagnasse gli alunni **fino all'autobus**.

La normativa vigente prescrive la custodia da parte dei genitori/tutori dei minori di anni 14 (art. 2047/2048 del Codice Civile, art. 591 del Codice Penale). Tale responsabilità si trasferisce al personale scolastico nel momento in cui gli alunni accedono a scuola o alle sue pertinenze intese come i luoghi ad essa adiacenti e collegati (giardino, scale antistanti la scuola, cortile anteriore o posteriore dello stesso edificio).

Su questo argomento la FLC di Pavia è stata sempre molto attenta, di seguito ripubblichiamo quanto già scritto da Silvio Torre anni fa e ancora molto attuale:

La questione delicata della vigilanza sulla uscita da Scuola degli alunni

“In relazione a diverse segnalazioni pervenute alla Scrivente Organizzazione Sindacale, sulla vigilanza degli alunni all'uscita da Scuola, si ritiene utile puntualizzare quanto segue:

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico 165/2001 - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2006/09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048). Nel merito, vengono chiesti a questa Organizzazione Sindacale chiarimenti rispetto a Circolari dei Dirigenti Scolastici sulla vigilanza all'uscita dall'Istituzione Scolastica:

- **la Scuola** ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati;
- per il **D.S.** l'art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a;
- il CCNL 2006/09 all' art.29 comma 5 indica quali obblighi ha il **docente** “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”;
- il CCNL 2006/09 alla Tabella A dei profili **ATA**, per l' area A prevede che il personale “.....E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

· La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale **o potenziale**, dei genitori o di persone da questi incaricate”

Vediamo nella pratica quale prassi seguire, nel caso il D.S. disponga la non uscita dalla scuola degli alunni senza la presenza di un adulto che prenda in consegna il minore, e i soggetti coinvolti:

- il docente accompagna fino al cancello (o uscita della scuola) gli alunni. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore trattiene il minore;
- il docente, (che ha terminato il proprio orario di servizio) a questo punto, consegna alla scuola (tramite il Collaboratore Scolastico in servizio) l'alunno;
- la scuola (D.S., Vicario, Collaboratore del D.S. o altri delegati) deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio/a;
- se il genitore non è rintracciabile, la Scuola deve avvisare i Vigili Urbani (o Carabinieri) per rintracciare i genitori, nel caso sia impossibile contattare i genitori la scuola consegna l'alunno agli stessi Vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori.

Crediamo, quindi, che debba esserci, oltre la norma, il buon senso che gestisca un quotidiano vissuto ormai da quando la scuola esiste.

Le realtà sono le più svariate, dai piccoli paesi alle città, così come i contesti famigliari sono i più variegati. Anche tra i minori bisogna distinguere da un bambino di 6 anni ad un ragazzo di 13/14 anni.

Pur sapendo che la giurisprudenza **non riconosce liberatorie** da parte dei genitori, crediamo sia necessario (e utile) far compilare alle famiglie le modalità di consegna e ritiro del figlio/a e che ci sia una dichiarazione che consenta quanto meno alla Scuola di fare presente di aver agito con tutti gli strumenti utili ai fini della gestione dei minori a lei affidati.

Per ultimo, riteniamo utile riportare la parte del documento del **Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia – Ufficio del tutore pubblico dei minori-**, in cui si fa riferimento al valore assoluto della Potestà genitoriale: *“.....La potestà genitoriale è esercitata in modo esclusivo e sovrano dai genitori, il che significa che non è facoltà della scuola rifiutare un'autorizzazione espressa dal genitore. Un provvedimento di diniego necessita di adeguate motivazioni che non possono in alcun modo incidere sull'esercizio della potestà genitoriale, Per esempio si può ritenere opportuno di realizzare una valutazione approfondita delle capacità effettive del minore o di rinviare la attuazione di questo percorso al fine di rendere più sicura l'autonomia del bambino o della bambina in questione*”

Dal punto di vista quindi del personale è chiaro che: qualunque obbligo imposto ai docenti di fermarsi oltre il proprio orario di servizio per vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori o altre persone da essi delegati è da considerare illegittimo, i collaboratori scolastici hanno tale obbligo, ma l'eventualità dovrebbe considerarsi eccezionale. Nel caso di ripetute situazioni di alunni “dimenticati” dalle famiglie sarebbe opportuno prevedere un compenso per tale personale sotto forma di intensificazione del lavoro e nel caso di sfioramento dell'orario di servizio è ovvio l'obbligo di pagamento del relativo straordinario. E' appena il caso di osservare che soprattutto lo straordinario potrebbe essere richiesto dall'Istituzione Scolastica in sede di risarcimento civile alla famiglia coinvolta.

Silvio Torre”



Bonus docenti: il TAR Lazio riconosce il diritto del docente ad accedere agli atti relativi ai destinatari ed alle somme attribuite

L'azione legale è stata promossa dalla FLC CGIL Roma Centro Ovest Litoranea con l'ausilio della FLC CGIL nazionale a tutela di un docente escluso dal beneficio economico del "bonus".

Il **Giudice amministrativo** è intervenuto in relazione ad una richiesta di accesso agli atti avanzata da un docente rispetto all'assegnazione del "bonus" e finalizzata ad acquisire tutta la documentazione relativa ai criteri, ai destinatari ed alle somme assegnate dalla scuola.

Nello specifico il docente si era visto escluso dall'assegnazione del "bonus" e, pertanto, chiedeva di conoscere gli atti che avevano portato la scuola ad assegnare le somme previste dalla legge 107/15 per la valorizzazione del merito.

Dinanzi al diniego dell'istituto scolastico, il docente si è visto costretto a presentare un ricorso ex art. 116 del D.Lgs. 104/2010 in materia di accesso dinanzi al TAR del Lazio.

Secondo il giudice amministrativo: "l'istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990[..]".

In conclusione, tutti i docenti che si troveranno nelle medesime condizioni del ricorrente **potranno chiedere la tutela dei propri interessi** utilizzando la procedura di cui sopra mediante ricorso da proporre dinanzi al TAR territorialmente competente.

In alternativa gli interessati potranno utilizzare la procedura prevista dall'art. 25 della L. 241/1990 ovvero mediante ricorso da proporre alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale azione è stata già sperimentata con successo a seguito di un'iniziativa promossa dalla FLC CGIL di Perugia.

La FLC CGIL di Pavia mette a disposizione dei propri iscritti il modello per l'accesso agli atti (ai sensi della L. 241/90) relativi al "bonus docenti" che potrà essere utilizzato dai docenti interessati a verificare eventuali disparità di trattamento e a tutelare la propria posizione.

Il fac simile e tutte le informazioni necessarie per intraprendere tale iniziativa possono essere richiesti via mail a pavia@flcgil.it

Altre notizie su www.flcgil.it/pavia